



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici
e del Paesaggio di Napoli



dipartimento di architettura
università degli studi di napoli federico II
scuola politecnica e delle scienze di base



ATTIVITA' DI RICERCA,

DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA E

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

“Pompei fuori/tra le mura. La cinta antica, le necropoli, gli ingressi

moderni, la Buffer zone e il rapporto con i siti minori”

ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi,

dell'art. 36 comma 2 lett. a) e ss.mm.ii del d.lgs. 50/2016 e la cessione di risultati

di ricerca

tra

il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore, *dott. Gabriel Zuchtriegel*, nato a Weingarten (Germania) il 25.06.1981, domiciliato per la carica presso lo stesso Parco, in Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA) pec: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it (d'ora innanzi denominato PAP);

e

la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio afferente al Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, C.F. 00876220633, nella persona del Direttore, *prof. arch. Renata Picone* nata a Napoli il 14.04.1964, domiciliata per la carica presso la stessa Scuola, nella Chiesa trecentesca di Donnaregina, Vico Donnaregina 26 - 80138 Napoli mail: repicone@unina.it (d'ora innanzi denominata SSBAP);

e

il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, C.F. 00876220633, nella persona del Direttore, *prof. arch. Michelangelo*



Russo, nato a Napoli il 26.06.1965, domiciliato per la carica presso lo stesso

Dipartimento, in via Toledo 402 - 80134 Napoli pec:

dip.architettura@pec.unina.it, (d'ora innanzi denominato DiARC); e di

seguito, collettivamente denominati le Parti.

Posto che le premesse a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale

della presente Convenzione di Ricerca, di Consulenza Tecnico-Scientifica e

Supporto alla Didattica (d'ora innanzi denominata Convenzione).

Premesso che

il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28).

“Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn.

156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, e specificamente:

– l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;

– l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca; le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

– gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111, cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione).

– il D. Lgs 42 del 22.1.2004 agli artt. sopra citati e l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla

conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;

– l’art. 6 comma 6 del DM 23.01.2016;

– il DM 12 gennaio 2017 (G.U. 10.03.2017) che attribuisce alla Soprintendenza la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei;

considerato che

«i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1, Codice);

la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate – per Costituzione e per legge – le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11, Codice, secondo le proprie competenze;

in data 11.06.2015 è stato stipulato un “Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano, Stabia per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica finalizzata alla valorizzazione, fruizione, divulgazione del sito di Pompei” rinnovato per ulteriori tre anni in data 12.07.2018, con responsabili scientifici per l’Ateneo i *proff. Renata Picone e Vincenzo Morra*;

in data 23.11.2016 è stata stipulata una “Convenzione di tirocinio curriculare tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Soprintendenza Speciale

per Pompei”;

— il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, *Dario Franceschini* e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, *Stefania Giannini* hanno firmato il 19 marzo 2015 un protocollo d’intesa, di durata quinquennale, per incentivare la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali;

— tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all’interno delle strutture del MIBACT, progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, rinnovato e aggiornato dal Protocollo di intesa firmato il 17 dicembre 2020;

— è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

— è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di conoscenza, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico, della città antica, nonché linee metodologiche per il miglioramento della fruizione dei siti gestiti dal PAP;

— La SSBAP si caratterizza sin dalla sua fondazione come una scuola di eccellenza per l’efficace connubio tra discipline a carattere prettamente storico e teorico ed insegnamenti di esplicito taglio operativo, con particolare attenzione agli aspetti della conoscenza, restauro e della valorizzazione del

patrimonio costruito;

— La SSBAP forma figure di alto profilo professionale specifico nel settore della conoscenza, della tutela, del restauro, della gestione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico, conservando un'attenzione costante tanto alla teoria che alla prassi del Restauro architettonico, anche alla scala urbana e paesaggistica. La Scuola promuove significative attività di consulenza con enti e istituzioni locali che, oltre ad arricchire la didattica, forniscono validi apporti tecnici, scientifici e culturali alle amministrazioni del territorio e agli *stakeholders* del settore della conservazione dei Beni culturali;

— il DiARC ha le competenze per offrire un significativo contributo nel campo della conoscenza e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico, comprovati dalle competenze espresse nella didattica e nella ricerca; dalla lunga esperienza nel campo dell'analisi e del progetto anche alla scala urbana.

— la Direzione del Parco ha richiesto alla SSBAP la disponibilità ad effettuare attività volte a migliorarne la conoscenza storico-architettonica, costruttiva e dello stato di conservazione, anche finalizzata all'individuazione di linee metodologiche atte ad orientare e supportare scelte strategiche per il restauro, il miglioramento della fruizione e la valorizzazione del Parco archeologico;

— il Parco ha messo a disposizione della SSBAP la possibilità di effettuare per i propri allievi attività di tirocinio, sopralluogo e tesi di diploma finale per l'implemento delle conoscenze e la valorizzazione del complesso museale;

— le attività sopra individuate sono di prevalente interesse del Parco e non rientrano tra i compiti istituzionali del DiARC e della SSBAP ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 703 del 20/02/2003



(disciplina delle attività per conto terzi e cessione dei risultati di ricerca) e la

loro esecuzione non pregiudica il normale svolgimento della funzione scientifica e didattica del DiARC e della SSBAP;

— la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)

(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) ha alzato la soglia degli affidamenti così

come riportato all’art. 1 comma 2 «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38

del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50

del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di

importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo

inferiore a 75.000,00 euro»;

— la suddetta legge, all’art. 2 riporta che «Al fine di incentivare gli

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si

applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del

contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto

di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021»;

— Vista la determina a contrarre n. 66 del 29.09.2021;

— Visto il CIG: 8921071CAB;

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il Parco archeologico di Pompei affida al DiARC, che si avvarrà delle competenze presenti nel collegio dei docenti e delle attrezzature della SSBAP, l'esecuzione della prestazione di ricerca e delle attività di consulenza tecnico-scientifica finalizzate all'“*Elaborazione di studi per l'avanzamento delle conoscenze di indirizzi metodologici per il Restauro, la Conservazione e la fruizione ampliata del circuito delle mura di Pompei, delle necropoli e dei moderni varchi di accesso al Parco archeologico, atti a supportare scelte strategiche per il restauro e il miglioramento della fruizione, nonché è la sperimentazione di un circuito di visita che metta a sistema il Parco con la città contemporanea di Pompei, con la Buffer zone e con i siti archeologici di Oplontis e Boscoreale*”.

I risultati attesi dalla Convenzione consisteranno in:

1. Approfondimento della conoscenza storica e materico-costruttiva delle necropoli e degli ingressi moderni al Parco, attraverso il reperimento e lo studio delle fonti indirette (bibliografia, iconografia, cartografia, documenti di archivio, ecc.) e l'integrazione dei rilievi e della documentazione già in possesso del Parco.
2. Lettura diretta delle specificità materiche e costruttive dei manufatti, con l'individuazione dei più ricorrenti fenomeni di dissesto e degrado dei manufatti analizzati, anche di quelli “moderni” adibiti a ingressi al Parco archeologico.
3. Individuazione di indirizzi metodologici per l'intervento di restauro architettonico e messa in sicurezza del sistema entro/fuori le mura: torri, porte, necropoli, nonché degli ingressi al Parco archeologico.

4. Indirizzi metodologici per il miglioramento della fruizione e del livello di accessibilità del circuito delle mura e delle aree circostanti.

5. Individuazione di modelli di visita che facilitino la messa in relazione del sito di Pompei con i siti minori, e in particolare, Oplontis e Boscoreale, con cui sperimentare un primo circuito integrato.

6. Studi per la Buffer zone.

La SSBAP e il Diarc si impegnano ad effettuare le suddette attività in stretta collaborazione con il Direttore e i funzionari competenti del Parco, per fornire il supporto tecnico-scientifico necessario a consegnare un *report* finale, in formato digitale e cartaceo, riportante gli esiti degli studi individuati dai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), E 6) del presente articolo e si impegna altresì a rendersi disponibile nel corso dei lavori e a illustrare eventualmente aspetti applicativi della ricerca svolta.

Articolo 2 – Responsabili della Convenzione

Per conto del DiARC e della SSBAP il Responsabile scientifico delle attività di cui all'Art. 1 è la *prof. arch. Renata Picone*, professore ordinario di Restauro ICAR/19 presso il DiARC e Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio ad esso afferente, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 23.07.2021.

Il Parco archeologico di Pompei indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione l'Ing. Vincenzo Calvanese.

Articolo 3 – Corrispettivo

Per la prestazione indicata all'Art. 1 il Parco corrisponderà al DiARC la somma di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) compreso IVA (come per legge), secondo le modalità qui di seguito indicate:



- I rata/anticipo pari a € 9.750,00 (novemilasettecentocinquanta/00) compreso

IVA entro 30 (trenta) giorni dalla firma della presente Convenzione;

- II rata pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) compreso IVA entro trenta giorni dalla consegna di quanto ai punti 1, 2, 3, 4 dell'Art. 1;

- III rata pari a € 15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta/00) compreso IVA entro trenta giorni dalla consegna dei punti 5 e 6 dell'Art.1, nonché degli elaborati finali di quanto previsto all'Art. 1;

Le attività indicate all'Art. 1 e avranno concreto ed effettivo inizio solo all'avvenuta liquidazione dell'anticipo pattuito. In caso di versamento ritardato di tale importo di oltre 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione sarà consensualmente attuata una proroga di tutti i termini di consegna pari allo slittamento temporale verificatosi.

Successivamente all'emissione di nota/fattura da parte del DiARC, intestata al Parco Archeologico di Pompei, Via Plinio 4 - 80045 Pompei (NA) - C.F. 90083400631, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), con Codice IPA: KTF671 che sarà trasmessa anche via P.E.C., i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario intestato al Dipartimento di Architettura presso l'Intesa Sanpaolo SpA – IBAN IT16S0306903496100000046113. Sulla fattura saranno riportati il codice identificativo di gara (CIG 8921071CAB) e il CUP E65F21001960005.

Articolo 4 – Durata

La presente Convenzione ha durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla

consensualmente. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione qualora, a suo insindacabile giudizio, la stessa ravvisi l'opportunità di recesso. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso da parte del Parco, nell'ambito dei finanziamenti da corrispondere in seguito alla presente Convenzione, il Parco dovrà riconoscere al DiARC le spese sostenute sino al giorno in cui sarà pervenuta la comunicazione di recesso. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso fino al momento del recesso.

Articolo 5 – Modalità di esecuzione

La prestazione potrà prevedere l'impiego di apparecchiature, materiali o servizi del DiARC e della SSBAP, coinvolgendo prestazioni di personale docente e tecnico-amministrativo, oltre che della *prof. arch. Renata Picone* e sarà svolta da questi ultimi nel rispetto dei suoi impegni verso l'Università. Il Dipartimento potrà affidare, nell'ambito del presente contratto, l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di collaborazione, così come potrà avvalersi per esigenze specifiche dell'attività di assegnisti e borsisti di ricerca, sempre che le attività da conferire non siano espletabili con personale della Struttura. Quanto sopra nei limiti prestabiliti dal Regolamento inerente gli incarichi di collaborazione.

Le attività di tirocinio formativo e tesi di diploma finale di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio aventi ad oggetto il Parco archeologico di Pompei, dovranno essere condivise con la Direzione del Parco.

Articolo 6 – Pubblicazioni

Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, il DiARC e la SSBAP potranno utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dal Parco, citandone l'origine. Il testo della memoria scientifica dovrà essere comunque approvato e autorizzato dalla Direzione del Parco che dovrà esprimere un parere sulla sola riservatezza dei risultati, rispetto al quale il DiARC e la SSBAP procederanno al relativo adattamento.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono il Parco e il DiARC dell'Università Federico II come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della presente Convenzione, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità della presente Convenzione. Inoltre, le Parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 e 77 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento portabilità dei dati, opposizione, trattamento automatizzato, ove ricorra. A tal fine le Parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti,

all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione della presente Convenzione il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli Artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 8 – Legittimazione processuale attiva e passiva

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Convenzione la legittimazione processuale attiva e passiva è attribuita al Direttore della Struttura.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Articolo 10 – Oneri fiscali

La presente Convenzione composta di n. 13 (tredici) pagine, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico, come per legge, della Parte richiedente. Per tutto quanto non previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni di legge. Le spese di bollo sono a carico del DiARC.

Articolo 11 – Obblighi

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività

attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. lgs. 81/2008.

Le Parti si impegnano a notificare immediatamente alla controparte eventuali violazioni ai sensi del presente articolo.

Tutte le attività poste in essere dall'amministrazione del DiARC sono conformi a quanto stabilito la legge 190 del 6.11.2012 e ss.mm.ii (contenete disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione); dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal C.d.A. del 29.03.2021) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.01.15.

Cfr: <http://www.unina.it/trasparenza/altri>

<http://www.unina.it/statuto-e-normativa/piano-di-prevenzione-della-corruzione>

Le Parti si impegnano a provvedere alla pubblicazione del presente atto sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.



Per il Parco
IL DIRETTORE
dott. Gabriel Zuchtriegel

Per la SSBAP
IL DIRETTORE
prof. Renata Picone

Per il DiARC
IL DIRETTORE
prof. Michelangelo Russo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Napoli/Pompei